

CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO PROVINCIA DI PADOVA
Convenzione per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali a Cooperativa Sociale finalizzato alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate (L. 381/1991 e L.R. n. 23/2006).

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

L'anno **duemiladodici**, addì del mese di in
Selvazzano Dentro e precisamente nella residenza comunale in Piazza G.
Puchetti, 1.

Innanzitutto a me **dott. STEFANIA MALPARTE**, Segretario Generale
dell'anzidetto Comune, autorizzato a rogare contratti in forma pubblico-
amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000, sono comparsi i signori:-----

- **dott. Gianni Ceretta** nato a Montegrotto Terme (PD) il 4.2.1958
Caposettore Economico Finanziario incaricato della gestione del servizio
sulla base dell'incarico conferito dal Sindaco con decreto n./..... prot.
..... del, il quale interviene nel presente atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Selvazzano Dentro - che
di seguito per brevità verrà chiamato "affidante", presso la cui sede per la
carica rivestita risulta domiciliato, abilitato alla sottoscrizione del presente
atto con deliberazione di G.C. n. 198 del 14.12.2009 (codice fiscale e
partita I.V.A. del Comune rispettivamente 80010110288 – 01886500287);

-----**e**-----

- nato a il 21.12.1955,

legale rappresentante della **Cooperativa**
....., con sede legale in, via
....., (C.F. e partita I.V.A.), che di
seguito per brevità verrà chiamata "affidatario". -----

Detti componenti della cui identità personale e qualifica io Ufficiale rogante
sono certo, **premettono** quanto segue: -----

- che in esecuzione dei principi previsti dall'art. 5 della legge 8.11.1991
n. 381 e della legge regionale 3.11.2006 n. 23 gli enti pubblici possono
affidare mediante convenzione la fornitura di beni e servizi, diversi da
quelli socio-sanitari, alle Cooperative sociali di tipo "B" disciplinate
dalla predetta normativa; -----
- che la L.R. 23/2006, agli artt. 10,11,12 e 13, indica i seguenti criteri di
individuazione dell'affidatario, nonché i criteri di priorità per la stipula
della convenzione: -----
 - a) radicamento costante nel territorio ed il legame organico con
l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi; -----
 - b) consistenza numerica degli inserimenti lavorativi operanti; -----
 - c) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa
richiesta; -----
 - d) ruolo e profilo professionale di riferimento; -----
 - e) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e
lungo termine; -----
 - f) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;-----
- che con Deliberazione in data 18.12.2007 n. 4189 la Giunta Regionale
ha approvato lo schema tipo di convenzione al fine di disciplinare i

- rapporti tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni ed ha precisato ulteriormente gli elementi oggettivi per l'individuazione dell'affidatario nonché i criteri preferenziali della stipula delle convenzioni; -----
- che con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 21.11.2011, sono stati indicati gli indirizzi e definiti gli obiettivi di promozione umana ed integrazione sociale, stabilendo di procedere al contratto di pulizia degli immobili comunali mediante convenzione diretta ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 citata; -----
 - che con determinazione n. del, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cui trattasi;----
 - che il soggetto affidatario è iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative sociali con decreto n. del del dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali alla sezione ... posizione n.; ----
 - che il soggetto affidatario contempla tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento dei servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione ai sensi della L.R. 23/2006; -----
 - che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente si pone i seguenti obiettivi: -----
 1. creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio e di disagio sociale appartenenti alla realtà locale; -----
 2. favorire l'inserimento/reinserimento nella comunità di soggetti afflitti da handicaps psicofisici o provenienti da esperienze di emarginazione; -----
 - che la scelta di affidare il servizio in convenzione, in applicazione delle

disposizioni di cui alla L. 381/1991 e della L.R. 23/2006 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione nei seguenti motivi: -----

- a) la volontà dell'Ente di raggiungere gli obiettivi illustrati al punto che precede, ritenuti fondamentali e qualificanti dell'azione politico-amministrativa, espressi nell'atto di indirizzo della Giunta Comunale nella seduta del 21.11.2011 n. 230; -----
- b) la conformità del sistema di scelta del contraente adottato, agli elementi di individuazione dell'affidatario e ai criteri preferenziali per la stipula della convenzione indicati dalla Giunta regionale nella deliberazione 4189/2007 citata, nonché alla procedura ivi consigliata, danno assicurazione sulla qualità del servizio offerto, sulla professionalità ed affidabilità del contraente, sulla capacità di garantire un idoneo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Tutto ciò premesso e ritenuta la suesposta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra regolarmente costituite, mi chiedono di ricevere il presente atto con cui **STIPULANO E CONVENGONO** quanto segue: -----

- A) la convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali indicati all'art. 2 del "Capitolato speciale per il servizio di pulizia degli immobili comunali" (all. 1); -----
- B) la gestione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri procedure e periodicità fissati nel Capitolato; -----
- C) la convenzione ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dall'1 aprile 2012 e termina il 31 marzo 2014 e potrà essere prorogata ai sensi

dell'art. 6 del Capitolato per un periodo non superiore a quattro mesi; --

D) l'Ente affidante si impegna a mettere a disposizione un locale sito al piano interrato della sede municipale per il deposito dell'attrezzatura ed un locale come spogliatoio del personale impiegato; -----

E) l'affidatario si impegna: -----

1. a fornire il piano operativo di intervento relativo al servizio come --- previsto dall'art. 12 del Capitolato; -----
2. a fornire, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato, l'elenco del personale impiegato, compresi i soggetti in condizione di svantaggio, per l'espletamento dell'attività relativa all'oggetto della convenzione, contenente le generalità nonché le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, tipo di rapporto di lavoro e tipologia di svantaggio) di ogni operatore. L'affidatario si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati e si impegna ad aggiornare l'elenco ad ogni variazione; -----
3. ad utilizzare gli eventuali volontari presenti per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle dei lavoratori, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge 266/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 23/06, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni e fornendone l'elenco dei nominativi; -----
4. di affidare la direzione tecnica dell'attività al sig. in possesso della qualifica professionale di; -----
5. a rispettare per i lavoratori impiegati nell'attività tutte le norme e gli

- obblighi assicurativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del settore; -----
6. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;-----
7. a trasmettere all'Ente con una periodicità di mesi tre una relazione sull'andamento tecnico della gestione dell'attività, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'Ente affidante, individuato nella figura professionale del Responsabile dell'Ufficio Economato, e un rappresentante dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine all'attività, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini; -----
8. ad assumere le responsabilità e gli oneri conseguenti alla negligente esecuzione dell'attività in convenzione, o al mancato conseguimento degli obiettivi previsti, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato e a tenere indenne il Comune da qualunque conseguenza derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività in convenzione; -----
9. a garantire nel periodo di convenzione l'assunzione, ai fini della realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione, di n. 2

- soggetti, indicati dall'Ente affidante ed appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L.381/91; -----
10. a predisporre un programma individualizzato di sostegno e di recupero per l'inserimento delle persone svantaggiate, che sarà sottoposto ad approvazione dell'Ente affidante; l'affidatario si impegna a trasmettere, contestualmente alla relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio di cui al punto 7, una relazione trimestrale sullo stato di realizzazione del programma degli inserimenti lavorativi a favore delle persone svantaggiate; -----
11. a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa; ----
12. a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'Ente affidante di cui venisse a conoscenza a motivo dell'espletamento del servizio oggetto della convenzione; -----
13. a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'attività oggetto della convenzione stessa; -----
14. ad accettare l'eventuale variazione in aumento o in diminuzione del servizio di pulizia, con particolare riferimento all'estensione del servizio ad uno o più edifici scolastici comunali con conseguente modificazione della convenzione e del corrispettivo pattuito in sede di affidamento, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato; -----
- F) L'Ente affidante s'impegna a corrispondere per il servizio in oggetto il corrispettivo stabilito come segue: -----
per l'anno 2012 €.=, oltre ad IVA 21%, per un totale di €.--

.....=; -----
e per l'anno 2013 €.=, oltre ad IVA 21% per un totale di €.
.....=, -----
per l'anno 2014 €.=, oltre iva 21% per un totale di €.
e quindi per il biennio pari ad €. oltre IVA 21% per
complessivi €.=, di cui € per oneri relativi al
superamento dei rischi interferenziali, che verranno pagati a scadenza
mensile posticipata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, su
presentazione di idonea documentazione di spesa sottoscritta dal
referente tecnico attestante il regolare svolgimento del servizio e il
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori come
previsto dall'art. 8 del Capitolato; -----

- G) la risoluzione della presente convenzione potrà essere promossa oltre che per i motivi previsti dall'art. 15 del Capitolato, anche per ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente affidante per oltre tre mesi. La risoluzione della presente convenzione avverrà qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate; -----
- H) per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Padova; -----
- I) a garanzia della regolare esecuzione dell'attività l'affidatario costituisce cauzione definitiva di €.=, pari al 10% dell'importo di €=, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e che avrà validità per tutta la durata contrattuale ovvero per il periodo 01.04.2012 – 31.03.2014. La polizza sarà svincolata solo dopo che

- saranno state definite tutte le ragioni di debito, credito o altra eventuale pendenza; -----
- J) a stipulare, ai sensi dell'art. 14, del Capitolato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione con massimali non inferiori a €3.000.000 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose, animali, opere ed impianti, da presentare all'atto della sottoscrizione della convenzione;
- K) le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'affidatario; -----
- L) il presente atto verrà registrato a tassa fissa a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, trattandosi di servizio soggetto ad I.V.A. ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 della L.4.12.1997 n. 460 (ONLUS); -----
- M) è parte integrante della convenzione l'allegato "Capitolato speciale per il servizio di pulizia degli immobili comunali" (allegato "1"); -----
- N) agli effetti della presente convenzione l'affidatario assume domicilio presso la sede municipale del Comune; -----
- O) copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell'Ente alla struttura regionale competente.-----
- P) In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'Appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Le parti danno atto che il contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa,

allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

E io Segretario ho ricevuto quest'atto da me reso noto mediante lettura fattane alle parti le quali, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e rinunciano, altresì, alla lettura dei documenti infra richiamati o dati per ritrascritti per averne già prima d'ora presa buona e completa conoscenza.-----

Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, nei modi e forme di legge, sotto la mia direzione e vigilanza, su facciate ... (.....) intere e righe (.....) fin qui, di fogli esenti bollo, viene firmato come segue:-----

Il Capo Settore Economico Finanziario

L'Affidatario

Il Segretario Generale



CITTA' DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Allegato 1

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI**

Art. 1 – Durata della convenzione

La durata della convenzione è di anni due e precisamente dall'1.4.2012 al 31.03.2014.

Art. 2 – Locali oggetto del servizio e periodicità degli interventi:

**A. PULIZIE DA EFFETTUARE CON N. 5 INTERVENTI SETTIMANALI NEI
SOTTOELENCATI LOCALI**

Sede Municipale , P.zza Puchetti, 1
mq 2.100
Biblioteca, Via Cesarotti, 1
mq 300

B. PULIZIE DA EFFETTUARE CON N. 3 INTERVENTI SETTIMANALI

lunedì, mercoledì e venerdì:
Centro civico di Caselle, Piazza C.Leoni
mq 380
Auditorium San Michele ed annessa sala, Via Roma 68/B
mq 321

C. PULIZIE DA EFFETTUARE CON N. 2 INTERVENTI SETTIMANALI

lunedì e giovedì:
Centro Civico "F. Presca" di San Domenico, Via Colombo, 1
mq 257

Centro Civico "F.Baracca" di Tencarola, Via Padova

mq 381

Centro Civico "M.Monti" di Feriole, via Montecchia

mq 77

Totale

mq 3.816

Art. 3 – Operazioni da eseguire

- La pulizia dovrà avvenire giornalmente e dovrà essere completa, costante e perfetta per tutti i locali, compresi atri, scale, corridoi, locali di servizio e va estesa al mobilio, alle pareti attrezzate, ai serramenti (porte e finestre), agli apparecchi di illuminazione, ai radiatori ed a quant'altro trovasi collocato in ogni ambiente.
 - Dovrà essere provveduto anche alla pulizia ed alla disinfezione di tutti i bagni, gabinetti, lavabi, etc. ed assicurata convenientemente l'aerazione di tutti i locali.
 - I pavimenti in lastre di marmo rigenerato lucidato a piombo dovranno essere giornalmente spazzati con scopa elettrostatica o aspirapolvere e trattati con spray antipolvere e a giorni alterni sottoposti a lavatura radicale con detergente sgrassante. Tale intervento sui pavimenti, sulle pareti in marmo dell'entrata e sui gradini delle scale della Sede comunale dovrà garantire costante ed ineccepibile pulizia e lucidezza.
 - I pavimenti in linoleum dovranno essere giornalmente scopati e lucidati e periodicamente lavati con straccio e lucidati con cera speciale.
 - I pavimenti in porfido dovranno giornalmente essere spazzati e semestralmente lavati e trattati con appositi prodotti.
 - Gli ascensori dovranno giornalmente essere puliti internamente ed esternamente con prodotti idonei e assicurata la loro disinfezione e aerazione.
 - Il mobilio e le pareti attrezzate dovranno essere giornalmente e razionalmente spolverati, puliti con stracci di lino e cotone e settimanalmente lavati con apposito detergente; la tappezzeria dovrà essere spazzolata con spazzole adatte; le scaffalature dovranno essere settimanalmente spolverate nei limiti di quanto è consentito dalla permanenza di incartamenti, volumi e libri, con particolare scrupolosità e precisione per quelle della biblioteca comunale.
 - I serramenti dovranno essere spolverati giornalmente, i vetri e le vetrate dovranno essere costantemente ed ineccepibilmente puliti e

lucenti, mediante trattamento con prodotti idonei. I vetri e le vetrate dovranno essere lavati con frequenza semestrale.

- Altri elementi: lucernari, piante ornamentali, corrimani, ringhiere, tubazioni, battiscopa, tende alla veneziana, intelaiature, davanzali, etc..., dovranno essere puliti, spolverati e trattati secondo criteri razionali.
- Tutti i tendaggi, previa rimozione e successiva reinstallazione dovranno essere lavati annualmente; le tende tipo "veneziana" dovranno essere mensilmente spolverate con apposita apparecchiatura.
- I criteri di cui sopra devono essere applicati anche ai locali dell'Auditorium San Michele ed annessa sala, curando l'asportazione delle ragnatele con apposita attrezzatura.
- Fornitura in comodato d'uso, presso la sede municipale:
 - n. 17 dispenser di carta asciugamani;
 - n. 30 dispenser di carta igienica;
 - n. 17 dispenser di sapone lavamani;
 - n. 12 dispenser di deodorante ambientale (cambio bimestrale della ricarica/profumazione)
- Fornitura presso tutte le sedi oggetto del contratto del seguente materiale di consumo:
 - carta asciugamani, a rotolo e in salviette a "C";
 - carta igienica, a rotolo e in fogli;
 - sapone lavamani spray e in flaconi con dispenser;
 - ricarica profumatore per dispenser dei servizi igienici del Municipio (cambio bimestrale)
- In genere i servizi di cui sopra, ove si presentassero particolari casi non previsti nel contratto, dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni dell'Economato comunale in modo da mantenere costante la pulizia ed il decoro dei locali.

Pertanto le predette operazioni possono essere riassunte con le seguenti frequenze (in via indicativa e non esaustiva):

FREQUENZA GIORNALIERA:

- vuotatura cestini e bidoni porta rifiuti, con pulizia degli stessi e sostituzione dei sacchetti secondo necessità;
- spolveratura ad umido di arredi, piani di lavoro, scaffali, telefoni, apparecchi di illuminazione, interruttori, davanzali, verrà eseguita con frequenza a rotazione nell'anno 2010;
- eliminazione impronte da pareti attrezzate, armadi, porte a vetro, finestre e relativi serramenti e maniglie;
- pulizia dei servizi igienici: lavaggio dei sanitari con prodotti sanificanti; pulizia ad umido di specchi, mensole e dispenser del materiale di

consumo e rifornimento degli stessi con carta e sapone; lavaggio dei pavimenti con tessuti in microfibra;

- scopatura ad umido dei pavimenti;
- lavaggio manuale con tessuti in microfibra dei pavimenti delle aree comuni;
- pulizia degli ascensori: sanificazione pulsantiere interne ed esterne, depolveratura e lavaggio pavimentazione.

FREQUENZA DI 3 VOLTE LA SETTIMANA

- scopatura delle scale, depolveratura ringhiere e corrimano, lavaggio pavimentazioni delle scale con microfibra;

FREQUENZA DI 1 VOLTA LA SETTIMANA

- eliminazione ragnatele da pareti e soffitti;
- aspirazione/spazzolatura delle sedie in tessuto e pulizia delle relative gambe;
- lavaggio meccanico con lavasciuga dei pavimenti delle aree comuni (ingresso, corridoi, disimpegni, ecc.);
- lavaggio dei pavimenti di tutti gli uffici.

FREQUENZA MENSILE

- depolveratura delle tende alla veneziana della sede municipale;

FREQUENZA BIMESTRALE

- sostituzione deodorante e manutenzione dei dispenser;

FREQUENZA QUADRIMETRALE

- pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici;
- lavaggio delle tende alla veneziana presenti nei servizi igienici;
- sanificazione locali adibiti a servizi igienici.

FREQUENZA SEMESTRALE

- lavaggio vetri esterni, lato interno ed esterno, di tutte le sedi comunali, anche con l'impiego di piattaforma aerea, compresi i vetri delle aree comuni del piano seminterrato del Municipio
- aspirazione/spazzolatura/lavaggio, con idonea macchina lava-asciuga, delle sedie in tessuto e pulizia delle relative gambe.

FREQUENZA ANNUALE

- smontaggio, lavaggio presso lavanderia e rimontaggio dei tendaggi;
- lavaggio delle tende alla veneziana presenti presso gli uffici della sede municipale.

Art. 4 – Orari ed espletamento del servizio

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato nelle ore di chiusura degli uffici e dei locali più sopra indicati; il servizio di pulizia dovrà terminare almeno mezz'ora prima dell'apertura degli Uffici Comunali, ovvero al massimo entro le ore 07,15 del mattino.

Le porte interne trovate chiuse a chiave dovranno così essere lasciate al termine del servizio. Così pure al termine del servizio dovranno essere chiusi balconi, serrande finestre, porte esterne e portoni, abbassate le tende alla veneziana, tirate le tende interne, spente le luci nonché attivato il sistema di allarme ove installato.

Art. 5 – Variazione degli immobili oggetto del servizio

Nel caso di ampliamento delle superfici oggetto del servizio o di una loro diminuzione superiore al 5% rispetto a quanto stabilito all'art. 2, durante il periodo contrattuale, si darà luogo a corrispondente aumento o diminuzione del canone mensile; tali variazioni saranno effettuate sulla base dei metri quadrati aggiunti o sottratti per il costo orario degli operai addetti ai servizi di pulizia secondo il C.C.N.L. applicato dall'affidatario.

Art. 6 – Proroga della convenzione

Qualora non sia stato possibile definire una nuova convenzione in tempo utile, il servizio di pulizia potrà essere prorogato alle stesse condizioni, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova procedura comunque per un periodo non superiore a 4 mesi con espresso provvedimento.

Art. 7 – Sicurezza

Relativamente agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008, questa Amministrazione ha provveduto a redigere l'allegato DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Art. 8 – Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo del servizio verrà liquidato mensilmente posticipato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, e subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a norma dell'art. 5, 2° comma, della legge 25.1.1994 n. 82.

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. A partire dal secondo anno il corrispettivo potrà essere soggetto alla revisione annuale del prezzo sulla base dell'indice Istat del costo della vita (F.O.I.). La revisione scatterà su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.

Art. 9 – Prestazioni straordinarie

L'Ufficio Economato avrà la possibilità di richiedere alla Società affidataria, oltre ai lavori previsti nel presente capitolato, altre prestazioni a carattere straordinario ed estemporaneo.

La ditta affidataria, si impegna a soddisfare con sollecitudine tali richieste, che verranno inoltrate per iscritto dall'Amministrazione comunale con l'indicazione dei termini per l'esecuzione dei lavori.

I prezzi delle prestazioni straordinarie di cui trattasi, saranno concordati di volta in volta secondo il tipo di prestazione richiesta.

Art. 10 – Garanzie e coperture assicurative

La Società affidataria del servizio è obbligata a costituire cauzione del 10% dell'importo-base, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il pagamento dell'ultima fattura e sarà svincolata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito, credito o altra eventuale pendenza.

La polizza assicurativa o fidejussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla certificazione dell'Amministrazione comunale circa la regolarità del servizio.

Art. 11 – Obblighi della ditta affidataria – assicurazioni – osservanza della normativa in materia di contratti di lavoro e anti-infortunistica.

La ditta affidataria deve essere iscritta nel registro delle ditte della Camera di Commercio o all'Albo provinciale delle imprese artigiane. La stessa dovrà avere i requisiti previsti dalla legge 25.1.1994 n. 82 e quelli previsti dal regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della medesima legge, approvato con D.M. 7.7.1997 n. 274.

La stessa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ecc.) nonché al

pagamento dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari, indennità di contingenza, licenziamento, ecc..

Inoltre, la ditta dovrà essere in grado di dimostrare che è stato approntato il documento di valutazione dei rischi specifici di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e successive modifiche e che è stato costituito al proprio interno il Servizio di Prevenzione e Protezione, indicando i nominativi del responsabili dello stesso, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del Medico competente incaricato per le attività di cui all'art. 25 del citato D.Lgs.

La ditta impiegherà per l'esecuzione dei lavori proprio personale, inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi nazionali del settore. La società affidataria è tenuta all'assunzione del personale di cui al precedente contratto per un numero di ore non inferiore a quello in essere alla scadenza del contratto.

All'inizio dell'appalto, obbligatoriamente, la Società affidataria è tenuta a fornire all'Ufficio Economato un elenco nominativo, con relativi dati anagrafici ed indirizzo, di tutto il personale che sarà impiegato nel servizio. L'Ufficio Economato ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non di gradimento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

La ditta dovrà eseguire i servizi con idonee attrezzature, moderne, efficienti e perfettamente conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella C.E.

Impiegherà inoltre esclusivamente prodotti di prima qualità, che non alterino i materiali con cui vengono a contatto ed atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti e che siano rispondenti alla normativa vigente.

Tali prodotti pertanto non devono essere tossici od inquinanti per uomini od animali. I prodotti disinfettanti dovranno essere muniti del numero di registrazione del Ministero della Sanità.

L'Amministrazione comunale, tramite propri incaricati, potrà controllare ogni qualvolta lo riterrà opportuno o su segnalazione dei responsabili degli uffici interessati, l'esecuzione e le modalità dei lavori che, se non rispondenti alle esigenze dell'Ente, comporteranno l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 13.

La ditta affidataria si impegna a facilitare l'esercizio di tale facoltà, fornendo tutte le informazioni richieste e favorendo gli interventi allo scopo, mettendo a disposizione i propri tecnici.

Art. 12 – Organizzazione della Società affidataria e del suo personale

La ditta affidataria del servizio organizzerà i mezzi necessari allo stesso a sua cura e spese, assumendone la gestione, fornendo i materiali per la pulizia, la manodopera, l'organizzazione tecnica e manageriale.

La stessa ditta, se non ha già una sede operativa in Selvazzano dovrà provvedere in tal senso.

La ditta si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

Il personale incaricato, regolarmente assunto, come dipendente/socio della ditta, dovrà tassativamente indossare apposita divisa con in evidenza il marchio della ditta e la tessera personale di riconoscimento, in modo da poter accedere agli uffici.

La ditta, contestualmente all'assunzione del servizio dovrà fornire all'Ufficio Economato il piano operativo di intervento relativo al servizio comprendente il numero dei dipendenti da impiegare nel servizio per ogni locale, il numero di ore di lavoro per singolo dipendente, gli orari di espletamento delle pulizie nei vari locali ecc.

Art. 13 – Rapporti tra ditta ed Economato comunale– Inadempienze e sanzioni.

La ditta affidataria metterà a disposizione dell'Amministrazione comunale un responsabile operativo che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con l'Economato comunale per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio. A tal fine la ditta comunicherà formalmente all'Economato la persona designata con l'indicazione del recapito e del numero telefonico all'atto della sottoscrizione del contratto.

L'Economato, attraverso i propri collaboratori, potrà effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzato dalla ditta, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del contratto.

In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti dalla ditta la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi correttivi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, e comunque dovrà sanare completamente la situazione entro dieci giorni dalla diffida.

La ditta affidataria si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti all'Amministrazione Comunale.

Per le inadempienze agli obblighi contrattuali verranno applicate le seguenti penalità:

- mancata esecuzione delle pulizie giornaliere, settimanali e tre volte alla settimana:
da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 50,00 per locale.
- mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie mensili:
da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 100,00 per tipologia di prestazione.

- mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie bimestrali e quadrimestrali:
da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00 per tipologia di prestazione.
- mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie semestrali e annuali:
da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 per tipologia di prestazione.
- mancata osservanza degli orari stabiliti per le pulizie:
da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 200,00.
- Utilizzo di prodotti non conformi:
da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 300,00 per prodotto.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 gg dalla notifica della contestazione.

L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla prima fattura successiva alla contestazione.

In presenza di gravi deficienze od abusi nell'adempimento di obblighi contrattuali l'Amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio i lavori necessari per garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi comunali, ponendo a carico dell'affidatario il relativo onere. In tal caso la ditta appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Ente sia alla rifusione delle spese sostenute dal Comune per l'eliminazione delle carenze del servizio (comprese quelle per l'acquisto dei materiali e di quant'altro occorrente).

Art. 14 – Responsabilità della ditta affidataria.

La ditta affidataria è responsabile della esecuzione del servizio in conformità alle norme sulla sicurezza ed alle prescrizioni del presente capitolato e secondo le direttive impartite dall'Economato.

La ditta dovrà curare le opere in modo da garantire la perfetta riuscita e la completa pulizia e sanificazione degli ambienti oggetto del servizio.

Se si verificassero danni a cose, persone o animali e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, la ditta sarà ritenuta responsabile tanto in via civile che penale, nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione comunale, e sarà tenuta al risarcimento dei danni. Allo scopo l'appaltatore si impegna a stipulare, prima dell'inizio della gestione del servizio, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, per massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con limite di:
- € 3.000.000,00 per ciascuna persona
- € 3.000.000,00 per danni a cose

impegnandosi altresì a presentare copia autentica della stessa polizza all'Amministrazione comunale all'atto della sottoscrizione del contratto.

La ditta dovrà avere tutte le caratteristiche di impresa che impiega il proprio personale dipendente presso più aziende pubbliche o private contemporaneamente: la stessa dovrà quindi garantire la esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e dovrà essere munita dell'autorizzazione prevista dall'Ispettorato del lavoro di Padova.

La ditta affidataria garantisce altresì all'Amministrazione comunale la non applicazione della disposizione dell'art. 1676 del Codice Civile impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti i crediti da essi vantati escludendo la responsabilità dell'Amministrazione comunale e qualsiasi diritto dei propri dipendenti/soci verso la stessa.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nell'art. 11, accertata dall'Amministrazione comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunale medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sul pagamento del canone mensile, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e salva sempre l'applicazione della speciale penale € 774,69 per la prima inadempienza e €. 1.291.14 per le successive inadempienze previste dal presente capitolato e le altri penali contemplate dalla legge 23.10.1960 n.1369, oltre alla possibilità per l'Amministrazione comunale, nei casi di gravi inadempienze, di rescindere e di interrompere il rapporto contrattuale.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni all'Amministrazione comunale, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Art. 15 – Risoluzione della convenzione

Per l'effettuazione del servizio la Società dovrà avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente di soddisfazione dell'Amministrazione comunale, la quale ha la facoltà di chiederne la sostituzione. Il rifiuto da parte della Società di sostituire personale che l'Amministrazione dichiarasse a suo insindacabile giudizio non gradito, è causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta affidataria.

Quest'ultima è anche responsabile della condotta dei propri dipendenti/soci e di ogni danno o molestia che ne potessero derivare, a sensi dell'art. 2049 del C.C.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente capitolato (tra cui la carenza della qualità del servizio) e per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, nonché nei casi di:

- scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa;
- cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali;

provvedendo all'incameramento della cauzione definitiva fatta salva ogni azione per danni.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo delle opere ripetute da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta affidataria, mentre gli eventuali utili, restano a favore dell'Amministrazione appaltante, salva l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'impresa.

Art. 16 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto

E' fatto espresso divieto alla ditta affidataria di subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del servizio e di cedere il contratto sotto pena di rescissione del contratto e rifusione all'Ente dei conseguenti danni e spese.

In tal caso l'Ente avrà diritto senza alcuna formalità o denuncia, oltre alla semplice notifica amministrativa, di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento dei danni e penale.

Art. 17 – Spese contrattuali e di registrazione

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico dell'affidatario.

Art. 18 – Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Padova.